



Lodi, 14 maggio 2026

Al Dirigente
Della D.O. 3
Ing. Giovanni Ligi
Sede

RIGENERAZIONE URBANA - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU. PNRR M.5. C.2INV 2.1. CUP E13D21001000001 DECISIONE A
CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.
B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE
ELETTRICA PER NUOVA CABINA AL POLO MUSEALE.
alla ditta A2A Energia S.p.a.
-CIG BA4F6C1D4F

RELAZIONE

PREMESSA

Il sottoscritto, Arch. Roberto Munari, in qualità di funzionario in servizio presso la Direzione 3 e Responsabile unico del procedimento in oggetto nominato in base alle competenze attribuite al R.U.P. dall'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023, relaziona e propone quanto contenuto nei seguenti paragrafi.

Considerato che:

1. si rende necessario affidare il servizio in oggetto
2. L'importo del servizio da svolgere risulta essere inferiore alla soglia di € 140.000,00

Considerato che:

- o l'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei servizi/forniture di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 comma 1) del D.Lgs. 36/2023 il quale recita: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;



Settore 3 Servizi tecnici

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per servizi/forniture di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;
- l'art. 62 comma 1 del D.lgs 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- i principi di maggiore economicità, concorrenza e snellimento dell'azione amministrativa in termini di efficacia ed efficienza e di rotazione di cui all'art.49 del comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri



Settore 3 Servizi tecnici

qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, il quale dispone che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- l'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, il quale prevede che, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- l'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i. con il quale si enuncia un principio comune per gli atti amministrativi, ovvero: “...*Ogni provvedimento amministrativo...deve essere motivato...la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria...*”;
- l'art. 225 c. 2 del D.lgs.36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Vista la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 278 DEL 24/03/2025, all'OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 22 - LOTTO 2 (PROVINCIA DI MILANO E PROVINCIA DI LODI) PER MESI 24 AGGIUDICATA DALL'OPERATORE A2A ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO B6296512F2.

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Evidenziato che:

la procedura verrà svolta utilizzando sistemi telematici, ovvero avvalendosi di sistemi di comunicazione informatici e nello specifico la Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC;



Settore 3 Servizi tecnici

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Rilevato che:

- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 commi 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, l'operatore economico ha indicato che il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: fornitura energia;
- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

Rilevato altresì che ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE. N.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Considerato che non sussiste la necessità di stipula contrattuale in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 72bis del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Lodi;

Tutto quanto sopra relazionato, il Responsabile unico del progetto, attesta:

- che l'Impresa A2A Energia Spa è iscritta alla CCIAA di Milano dal 11.03.2007 con il seguente n. REA. MI-241118;
- l'acquisizione dell'autodichiarazione dell'Impresa A2A Energia Spa circa il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici per contrarre con la P.A. come da documenti acquisti in sede di procedura negoziata ed agli atti della Direzione Organizzativa 3;
- la regolarità contributiva della ditta come da DURC INAIL_54165974 dal quale si evince la regolarità contributiva a tutto il 14.09.2026;
- l'insussistenza di conflitti di interesse con l'impresa individuata;
- la congruità dell'offerta presentata;
- il rispetto del principio di rotazione



Settore 3 Servizi tecnici

- che la sommatoria degli affidamenti allo stesso soggetto non supera le soglie individuate all'art. 50 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- la disponibilità finanziaria;
- il rispetto del regolamento dei contratti;
- che ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. il lavoro non necessita della redazione del DUVRI;
- l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- l'acquisizione del CIG esposto in oggetto;

Stante quanto sopra esposto il Responsabile Unico del Progetto nel rispetto dei compiti attribuiti al R.U.P. dalla vigente normativa in materia, esprime il proprio parere tecnico favorevole e pertanto:

- a) considerato l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al lavoro di cui trattasi, propone l'affidamento A2A Energia S.p.A, Corso di Porta Vittoria, 4 – 20122 Milano P.I. 12883420155 sulla base dell'esperimento della procedura negoziata sul portale PTP per un importo contrattuale pari a €. 46.566,61 IVA del 22% compresa, fatte salve le risultanze della contabilità finale;
- b) garantisce il rispetto della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché i principi di economicità del procedimento;
- c) la liquidazione dei corrispettivi dovuti alla ditta appaltatrice avverrà ad avvenuta verifica ed attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni ed a presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità contributiva.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Roberto Munari